

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, MACERATINI, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, PONTONE, MANTICA, RECCIA, MARRI, PEDRIZZI, CASTELLANI Carla, CAMPUS, CURTO, BORNACIN, PACE, BONATESTA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PELLICINI, MONTELEONE, DEMASI, RAGNO e TURINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1998**

—————

Modifiche, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie, all’articolo 33 del decreto 11 febbraio 1997, n. 109, del Ministro di grazia e giustizia e all’allegata tariffa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile («Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni») è stato da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge 26 novembre, 1990 n. 353, con la quale sono stati introdotti provvedimenti urgenti per il processo civile.

Il terzo comma del predetto articolo 159 così recitava «Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti».

La modifica apportata dal richiamato articolo 87 aggiunge, fermo il predetto testo, le seguenti parole: «, nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti.».

La legge n. 353 del 1990 è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 e il Ministro di grazia e giustizia, dopo aver riflettuto per oltre quattro anni, ha dato esecuzione alla stessa con il decreto 11 febbraio 1997, n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1997.

Il prologo del detto decreto ministeriale testualmente recita:

«Ritenuto che l'emanazione di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario modificare il vigente regolamento al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa;

visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

udito il parere...

adotta il seguente Regolamento».

La prima parte del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ricordato dal Ministro, dispone: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o

di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.».

Non a caso si è voluto riportare testualmente quanto contenuto nelle norme che influenzano la questione ora sottoposta all'attenzione dei colleghi senatori.

Se da una parte, infatti, si è riconosciuta l'esigenza di consentire una facile visione di insieme della stessa, dall'altra è apparso opportuno non affidarsi al rischio della personale interpretazione dei proponenti, ma permettere - piuttosto - che ciascuno possa formarsi una diretta opinione sull'argomento, attraverso la diretta lettura delle norme.

Perchè, onorevoli senatori, ci si trova di fronte - al di là del grado di importanza intrinseca della materia (ma ci sembra di poter dire che qualunque materia disciplinata dalla legge è da ritenersi comunque importante) - ad una sconcertante condotta del Ministro, di grave violazione di norme del nostro ordinamento e - circostanza ancor più grave - di palese scavalco della volontà formatasi in sede parlamentare.

In altra sede si è discusso sul problema degli eccessi del Governo, nell'esercizio della funzione legislativa ad esso delegata dal Parlamento ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ed è questione senz'altro di significativo rilievo.

Ancor più pericoloso sembra tuttavia quanto emerge dal problema qui sollevato, poichè si ritiene del tutto inammissibile l'esercizio di una surrettizia funzione legislativa, da parte del Governo, attraverso lo strumento del regolamento, anche in ragione del fatto che il medesimo (come peraltro proprio è nel caso in discussione) non è necessariamente atto collegiale del Governo, ma - ben più di sovente - è atto di un singolo ministro. E piace credere che nessuno

sia disponibile ad ammettere la liceità e la democratica ammissibilità di una funzione legislativa affidata ad un singolo soggetto, congegnata in maniera tale da sottrarsi a qualsiasi controllo: in particolare a quello parlamentare.

Ed è quanto è accaduto nel caso che ora ci occupa.

Il Parlamento, infatti, ha attribuito al Ministro il potere di stabilire i compensi degli Istituti delle vendite giudiziarie, sulla base - ovviamente - del regolamento che disciplina il funzionamento degli stessi, e il Ministro ha viceversa ritenuto di dover modificare il detto regolamento.

Ha cioè ritenuto di poter introdurre un nuovo regolamento, malgrado nessuna legge «espressamente» gli conferisse tale potere: in palese violazione, quindi, di quanto disciplinato dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1998.

Del tutto rocambolesca, ma anche aberrante ed arrogante, è la giustificazione dialettica abbozzata nella parte introduttiva del decreto ministeriale, laddove si afferma, con ben ardita e singolare inversione dell'ordine logico delle cose, che la «modifica del vigente regolamento» si rende necessaria «al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto con la tariffa». Come se le «regole» fossero la conseguenza dei compensi e non già viceversa.

Fin qui il problema di carattere generale.

\* \* \*

Si veda ora la questione particolare che ha indotto ad avanzare la proposta.

Il decreto ministeriale di cui si discute, modificando il disposto dell'articolo 33 del Regolamento degli Istituti delle vendite giudiziarie (IVG), stabilisce: «Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa».

E la allegata tariffa:

«Caso di estinzione (articolo 33):

per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli:

a) in caso di avvenuto trasporto dei beni nei locali dell'I.V.G. 8 per cento sul valore del pignorato.

b) In caso di non avvenuto trasporto: 5 per cento sul valore del pignorato».

Orbene, quali sono nella quotidiana prassi giudiziaria le ipotesi in cui il processo esecutivo si estingue?

Sostanzialmente tre:

1) Il debitore paga il suo debito ed il creditore - ovviamente - rinuncia all'intrapresa azione esecutiva.

2) Il debitore sottrae i beni pignorati o gli stessi, anche per cause accidentali (ben si rammenti la «secolare» durata dei procedimenti d'esecuzione), vanno comunque persi.

3) L'IVG non riesce a vendere i beni, perchè nessuno li compra (nemmeno a libera offerta), nella maggior parte dei casi perchè gli stessi sono stati in origine sopravvalutati dall'ufficiale giudiziario che li ha pignorati: secondo la logica della contiguità al valore del credito precettato, e non già in funzione del loro intrinseco valore.

Premesso che anche la terza ipotesi sopra considerata (di per sè assai frequente) rientra tra le «cause non dipendenti dall'Istituto», non potendo farsi carico allo stesso della mancanza di acquirenti dei beni, non vi è chi non veda come la soluzione adottata dal Ministro sia, sotto ogni profilo e da qualsivoglia punto di vista, del tutto priva del pregio della ragionevolezza e dell'equità.

Sgombrato il caso previsto dall'ipotesi «a» della tariffa (al di là di qualche riflessione in ordine al sistema e all'entità del compenso percentuale «secco»), essendo fuor di dubbio che l'IVG debba essere compensato allorchè esegua il trasporto dei beni nei propri locali, ci si chiede infatti se sia corrispondente a principio di equità im-

porre un ulteriore (e grave) sacrificio al debitore che riesce, a volte faticosamente, a sanare il proprio debito, facendosi altresì già carico di tutte le spese e balzelli che caratterizzano la procedura esecutiva (ivi compresi i compensi forfettari in favore dello stesso IVG, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento medesimo).

La risposta non può che essere negativa, essendo la previsione pacificamente iniqua e punitiva; come del resto è - oltre che ridicola - nel caso in cui il giudice dell'esecuzione dovesse ritenere (come ha facoltà e come in concreto è riferito che abitualmente venga fatto) di porre a carico del creditore il predetto balzello, se i beni restano inventati o - peggio - se risultano sottratti o, comunque, dispersi.

La logica cui sono sottese tali decisioni dei giudici dell'esecuzione è ineccepibile (il creditore è colui, di norma, che «ha da pagare»), ma il risultato finale - sotto il profilo di giustizia - non è nemmeno commentabile!!

Ecco dunque le ragioni che devono condurre ad una rettifica della normativa introdotta dal Ministro di grazia e giustizia: con l'obiettivo di individuare una soluzione di «basso profilo» che abbia, per questo, presumibili *chances* di essere accolta e che consenta quindi di risolvere il problema concreto che si pone ai cittadini; senza, tuttavia, con questo dimenticare l'aspetto generale della questione, per la quale viene avanzata distinto e più radicale disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Se il processo esecutivo mobiliare si estingue e se comunque la vendita dei beni pignorati non ha luogo per cause non dipendenti dall'Istituto vendite giudiziarie (IVG), a quest'ultimo è dovuto dal debitore un compenso nella misura liquidata dal giudice dell'esecuzione secondo i criteri di cui all'articolo 2.

## Art. 2.

1. Nel caso di estinzione di cui all'articolo 1, i compensi spettanti agli Istituti vendite giudiziarie sono così determinati, anche nel caso degli autoveicoli:

*a)* in caso di avvenuto trasporto dei beni nei locali dell'IVG: fino all'8 per cento sul valore del pignorato;

*b)* in caso di non avvenuto trasporto: fino all'1 per cento.

## Art. 3.

1. L'articolo 33 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e la voce «Caso di estinzione» della tariffa allegata al medesimo decreto cessano di avere efficacia.

## Art. 4.

1. La presente legge si applica ai compensi non ancora incassati dall'IVG alla data della sua entrata in vigore.





